

CIRCOLARE N. 35224/1975 del 29 luglio 1964

OGGETTO: Prevenzione infortuni. Addetti alla conduzione dei piccoli impianti funicolari non soggetti a licenza di cui al D.M. 12 dicembre 1935, n. 3584.

E' noto che nelle località di montagna, per il trasporto a valle di carichi di fieno, legna da ardere legname in genere, vengono utilizzati rudimentali impianti –denominati “palorci”, “fili a sbalzo”, “telefori”, costituiti di un filo o fune metallica ancorato alle due estremità, a quota diversa, su cui scorre per gravità il carico, sospeso a mezzo di un gancio in legno costituito normalmente da un ramo con diramazione ed utilizzato per una sola operazione.

La velocità di discesa del carico è libera e dipende dall'inclinazione della fune che non può essere ridotta al disotto di un certo limite per evitare l'arresto del carico lungo il percorso. Il carico arriva, pertanto alla “stazione” inferiore con notevole energia cinetica; per ridurre gli effetti della forza d'urto vengono disposti, in posizione opportuna, uno o più copertoni di automobile fuori uso o altro materiale ammortizzante.

Tuttavia si verificano, talvolta, specie nei trasporti di legna in tronchi, proiezioni a distanza di frammenti di legno che possono colpire -come risulta essersi già verificato -il personale addetto al ricevimento dei carichi.

Altri infortuni si verificano nell'intervallo di tempo intercorrente tra la discesa di due successivi carichi; cioè quando, per un motivo qualsiasi, l'operazione di allontanamento del carico già arrivato non è terminata al momento in cui sopraggiunge il carico successivo.

All'allestimento ed alla conduzione di tali particolari impianti provvedono normalmente gli stessi boscaioli -sia lavoratori autonomi sia subordinati -i quali hanno scarse conoscenze tecniche e quasi nessuna cognizione dei più elementari principi della prevenzione degli infortuni.

Ciò comporta la necessità di adottare idonee misure di sicurezza intese ad eliminare o quanto meno a ridurre i pericoli cui sono esposti i lavoratori e non di rado anche i terzi.

D'altra parte, mentre la vigente disciplina antinfortunistica non contempla strumenti di prevenzione applicabili in modo specifico agli impianti in questione la breve durata del loro esercizio ed i continui spostamenti di zona in zona rendono impossibile a codesti Ispettorati ogni azione di controllo per il rilascio agli interessati di apposite disposizioni esecutive per la sicurezza dei lavoratori, per cui è indispensabile che l'intervento per l'adozione delle misure di sicurezza avvenga nella fase di allestimento degli impianti.

Poichè ai sensi delle vigenti disposizioni (art. 44 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771), l'impianto e l'esercizio dei palorci e degli impianti di trasporto a funi è subordinato al nulla osta del Sindaco del Comune competente per territorio, sentito il parere tecnico dell'Ispettorato della

motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, al fine di rendere possibile l'adozione delle citate misure di sicurezza nella fase di allestimento degli impianti, questo Ministero ha prospettato a quelli dell'Interno e dei Trasporti e dell'Aviazione civile -cui ha sottoposto il particolare problema nei termini suddetti - l'opportunità che il Sindaco, prima di concedere il nulla-osta all'esercizio degli impianti di che trattasi, interpellì, in relazione alla sicurezza dei lavoratori addetti, anche l'Ispettorato del lavoro competente per conoscere le misure ritenute più idonee a prevenire gli infortuni.

In considerazione del fatto che le suddette Amministrazioni, cui la presente è diretta per conoscenza, hanno ritenuto di poter aderire alla anzidetta proposta, si pregano codesti Ispettorati di fornire ai Sindaci che ne fanno richiesta – ed eventualmente d'intesa con gli Ispettorati della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione secondo gli accordi che potranno essere presi localmente – il parere circa le misure di sicurezza (quali ad esempio: robuste barriere o garritte o altri dispositivi di rifugio o riparo per gli addetti alle “stazioni” di arrivo; dispositivi ottici od acustici che permettano a questi ultimi di dare il “via libera” agli addetti alla “stazione” superiore; mezzi personali di difesa, ecc.) da osservare nell'esercizio degli impianti, a tutela dell'incolumità dei lavoratori, con riguardo alle caratteristiche di costruzione e funzionamento degli impianti stessi e delle località in cui vengono installati.